




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO



Dipartimento di Giurisprudenza



# Il fenomeno della violenza di genere in una visione europea

**Joëlle Long**

joelle.long@unito.it



---


## Obiettivi e sommario

- 1. Perché è necessaria (anche) una visione europea sul tema della violenza di genere?**
- 2. Nella prospettiva del diritto privato, quali sono i capisaldi della visione europea e quale può essere la loro ricaduta sul diritto interno?**



## 1. Perché una visione europea?

- «L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e **dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, a tutela e nell'interesse della parte assistita» (Codice deontologico forense, art. 1 c.2)





- In Europa risiedono 76,1 milioni di immigrati, il **31,2%** degli immigrati mondiali
  - In Unione europea: 33,9 milioni di persone (6,7% pop.), di cui:
    - 19,6 milioni di cittadini di Paesi Terzi (non UE)
    - 14,3 milioni di cittadini dell'Unione europea
- *i residenti in un Paese diverso da quello di nascita, indipendentemente dalla cittadinanza, sono oltre 51 milioni*

Dati Cestim, Gloria Albertini, ultimo aggiornamento 07/04/2016; fonti: [www.un.org](http://www.un.org) e sito Eurostat



Raccomandazione  
Rec(2002)5 sulla  
protezione delle donne  
dalla violenza

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Raccomandazione  
CM/Rec(2007)17 sulle  
norme e meccanismi  
per la parità tra le  
donne e gli uomini



Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul  
ruolo delle donne e degli uomini nella  
prevenzione e soluzione dei conflitti  
e nel consolidamento della pace




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO



Dipartimento di Giurisprudenza

Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti.  
(Consiglio Affari generali,  
8 dicembre 2008)



Direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo

REGOLAMENTO (UE) N. 606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

## La Convenzione di Istanbul


- concerne la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
- si fonda su tre pilastri
  - ✓ prevenzione
  - ✓ protezione
  - ✓ punizione
- prevede un meccanismo di controllo



Con l'espressione “**violenza nei confronti delle donne**” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata (art. 3 lett. a)



- L'espressione **“violenza domestica”** designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3 lett. b)



«Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne» (Preambolo)



«le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne...:

- ✓ Inserendo... il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
- ✓ vietando la discriminazione nei confronti delle donne...;
- ✓ **abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne**» (art. 4)

# Il rimedio risarcitorio

- Responsabilità diretta dell'autore della violenza
- Responsabilità dello Stato
  - diretta
  - indiretta



# GREVIO

## About GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence



GREVIO is the independent expert body responsible for monitoring the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence ([Istanbul Convention](#)) by the Parties.

GREVIO will draw up and publish reports evaluating legislative and other measures taken by the Parties to give effects to the provisions of the Convention. In cases where action is required to prevent a serious, massive or persistent pattern of any acts of violence covered by the Convention, GREVIO may initiate a special inquiry procedure. GREVIO may also adopt, where appropriate, general recommendations on themes and concepts of the Convention.

Article 66 of the Istanbul Convention governs GREVIO membership. It provides that GREVIO shall have between 10 and 15 members, depending on the number of Parties to the Convention, and shall take into account a gender and geographical balance, as well as multidisciplinary expertise in the area of human rights, gender equality, violence against women and domestic violence or in the assistance to and protection of victims. GREVIO members must be nationals of the States Parties to the Convention. Integrity, competence, independence, availability and language skills (English and/or French) are the guiding principles for the nomination and election of GREVIO members. The Convention entrusted the Committee of Ministers of the Council of Europe to define the election procedure of the members of GREVIO.

On 19 November 2014, the Committee of Ministers adopted [Resolution CM/Res\(2014\)43 on rules of the election procedure of the members of the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic](#)



## Regolamento UE 606/2013

- **concerne questioni transfrontaliere su misure di protezione in materia civile**
- **è direttamente applicabile**
- **riconoscimento ed esecuzione senza *exequatur* (grazie a un certificato standard multilingue)**

## Direttiva 2011/99 UE

- **sull'ordine di protezione europeo**
- **trasposta con d. lgsl. 11.2.2015, n.9**
- **riconoscimento indiretto e mediato da un «ordine di protezione europeo».**

La misura di protezione disposta in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare ed è esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività (art. 4)



- Ordine pubblico
- Incompatibilità con provvedimento domestico



«Un ordine di protezione europeo può essere emesso se la persona protetta decide di risiedere o già risiede in un altro Stato membro, o se decide di soggiornare o già soggiorna in un altro Stato membro....

è dato diritto alla persona che determina il pericolo di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione» ([art. 6](#))



**qualsiasi decisione... che impone uno o più dei seguenti obblighi a una persona che determina il rischio, al fine di proteggere l'integrità fisica o psichica di un'altra persona:**

**divieto di entrare o la regolamentazione dell'ingresso**

**divieto o regolazione dei contatti**

**il divieto o la regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito ([art.3](#)).**

**Gli strumenti civilistici di protezione delle donne e dei minori che subiscono violenza domestica sono una risorsa depotenziata dalla prassi ma che è invece da riconsiderare.**



**Grazie dell'attenzione**